

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7592 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: VALLE CRISTIANO

Data pubblicazione: 18/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 30630-2019 proposto da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di PALERMO, in persona dell'Avvocato distrettuale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende, per legge;

- ricorrente -

nonché contro

FALZONE ENZA MARIA, RISCOSSIONE S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 810/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 11/06/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue;

Enza Falzone propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento avverso la cartella di pagamento n. 291 2015 00013932 92 emessa da Riscossione Sicilia S.p.a.

L'opposizione venne accolta per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale di Palermo, adito in appello dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Agrigento.

C. r. 22

La causa è stata riassunta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo dinanzi al Tribunale indicato.

Il giudice dell'appello territoriale ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso, affidato a tre motivi, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Enza Falzone e Riscossione Sicilia S.p.a. sono rimaste intimate.

La proposta di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.

Non sono state depositate memorie.

I tre motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d'appello.

Il primo mezzo fa valere nullità del procedimento, per violazione degli artt. 112 e 329 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

Il secondo mezzo propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 1335 cod. civ., nonché dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.



Il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza di prime cure ma ha pronunciato in carenza di specifico motivo di impugnazione, in termini di decorso della prescrizione, sulla base di una circostanza fattuale diversa da quella posta a base della decisione del Giudice di pace, e comunque su punto sul quale il contraddittorio non era stato radicato dinanzi al detto giudice (di pace), e che non era stata riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.

Dalla sentenza impugnata risulta che l'eccezione di prescrizione era stata accolta, dal Giudice di pace, in applicazione della legge n. 890 del 20/11/1982 in materia di notificazione di atti giudiziari.

Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto errato il detto riferimento normativo, ma ha ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione della Falzone, sulla base della circostanza fattuale relativa alla mancata corrispondenza tra la missiva prodotta in giudizio dall'Avvocatura erariale e la raccomandata.

Su detta questione, tuttavia, non risulta che il contraddittorio sia stato effettivamente sollecitato e tantomeno si sia radicato.

La questione era stata sollevata dalla Falzone con memoria di cui all'art. 320 cod. proc. civ. dinanzi al Giudice di Pace, ma non risulta essere stata riproposta dalla Falzone in appello, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ovvero sia stata fatta oggetto di appello incidentale.

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

I restanti due motivi sono assorbiti.

C. R.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per rinnovato esame, al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04: *«Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»*), non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 26 gennaio 2021.

C.